



Decreto n. 56/2020

TRIBUNALE DI NOLA

OGGETTO: *misure organizzative per la gestione delle udienze dei giudici di pace del Circondario del Tribunale di Nola alla luce della emergenza sanitaria COVID-19 e in base a quanto disposto dal d.l. n. 18 del 17.03.2020 per il periodo fino al 15.04.2020 e per il successivo periodo dal 16.04.20 al 30.06.2020.*

Il Presidente del Tribunale

sentiti i GPA degli uffici di Nola, Sant'Anastasia, Pomigliano d'Arco, Acerra e Marigliano (dott.sse Giuseppa D'Inverno, Mariangela Luzzi, Roberta Guardasole, Nicoletta Calise e Lorella Triglione); preso atto dell'entrata in vigore, in data 17 marzo 2020, del d.l. n. 18 del 17.03.2020, con specifico riferimento all'art. 83 sul differimento urgente delle udienze e sospensione dei termini nei procedimenti civili (oltre che penali, tributari e militari) finalizzato a contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia ordinaria; rilevato che tale norma fa espresso riferimento al periodo che va dal 9.03.2020 al 15.04.2020; rilevato che, nello specifico e per quanto qui rileva, la norma prevede che: *"Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020"* (comma 1); nonché che: *"Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto"* (comma 2); rilevato che in base al comma 13 *"le comunicazioni e le notificazioni relative agli avvisi e ai provvedimenti adottati nei procedimenti penali ai sensi del presente articolo, nonché dell'art. 10 del decreto-legge 2 marzo 2020 n. 9, sono effettuate attraverso il sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali ai sensi dell'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, o attraverso sistemi telematici individuati e*

regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della Giustizia”, e che, in base al comma 14 del medesimo articolo citato, “le comunicazioni e le notificazioni degli avvisi e dei provvedimenti indicati al comma 13 agli imputati e alle altre parti sono eseguite mediante invio all’indirizzo di posta elettronica certificata di sistema del difensore di fiducia, ferme restando le notifiche che per legge si effettuano presso il difensore d’ufficio”;

rilevato ancora che il comma 15 prevede che “tutti gli uffici giudiziari sono autorizzati all’utilizzo del Sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali per le comunicazioni e le notificazioni di avvisi e provvedimenti indicati ai commi 13 e 14, senza necessità di ulteriore verifica o accertamento di cui all’art. 16, comma 10, del decreto legge 18 ottobre 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221”;

rilevato che le materie trattate dai g.d.p., sia civili che penali, non rientrano nelle eccezioni di cui all’art. 83, comma 3;

considerato ancora che i commi 6 e 7 dello stesso articolo prevedono il divieto di assembramenti fino al 30.06.2020;

doendosi ormai considerare superate le disposizioni precedentemente assunte e relative al periodo dal 9 al 22.03.2020;

DISPONE

Con specifico riferimento alla gestione delle udienze e con riguardo agli Uffici del Giudice di Pace di Nola, Sant’Anastasia, Acerra e Pomigliano d’Arco:

SETTORE CIVILE

- 1) il rinvio, a cura dei responsabili di cancelleria di ciascun ufficio, di tutte le udienze CIVILI fissate nel periodo dal 23.03.2020 al 15.04.2020 (incluso) alla prima data successiva utile tenendo conto, per quanto riguarda la composizione delle udienze, di quanto stabilito ai punti seguenti;**
- 2) che in tutte le udienze fino al 30.06.2020 non debba mai superarsi il numero di 15 fascicoli (con esclusione dei soli rinvii per mancata comparizione) da trattarsi in tre fasce orarie (9:30-10:30; 10:30-11:30; 11:30-12:30) di 5 fascicoli l’una;**
- 3) che i fascicoli da trattare siano individuati partendo dalle cause di più antica iscrizione a ruolo, ma escludendo quelle con prova orale in corso o fissate per il conferimento di incarico al CTU, e dunque preferendo OSA, cause fissate per la precisazione delle conclusioni e, soltanto nel**



caso in cui tali procedimenti così individuati non raggiungano il numero di 15, le prime udienze;

- 4) che, **a partire dal 1.07.2020**, ad ogni udienza di rinvio non debba mai superarsi il numero di 50 fascicoli comprese le prime udienze (e con esclusione dei soli rinvii per mancata comparizione), da trattarsi in due fasce orarie (9:30-11:00 e 11:00-12:30) di 25 fascicoli l'una.
- 5) che i responsabili di cancelleria individuino celermente le date di rinvio secondo i criteri sopra individuati e ne curino la tempestiva comunicazione;

SETTORE PENALE

- 6) **il rinvio, a cura dei g.d.p. assegnatari, di tutti i procedimenti PENALI fissati nel periodo dal 23.03.2020 al 15.04.2020 (incluso) in blocco a data successiva al 30.06.2020**, tenuto conto della necessità di rispettare i termini per le notifiche e, soltanto in caso di eventuale urgenza del procedimento, nella prima data utile successiva al 15.4.2020;
- 7) che, per le prime udienze dei procedimenti penali, solo in caso di presenza del difensore di fiducia, le **notifiche** debbano essere eseguite all'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore di fiducia e che, per le notifiche nei confronti degli imputati già dichiarati assenti o contumaci, in base alla pacifica giurisprudenza di legittimità (cfr.: Cass., n. 8729 del 2020; Cass., n. 52507 del 2014), le notifiche debbano essere effettuate all'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore (di fiducia o d'ufficio);
- 8) che, sempre con riguardo al settore penale, per l'individuazione delle udienze di rinvio, ciascun Giudice di pace debba avere cura di rinviare alle date più prossime i processi ultratriennali e poi via via quelli più recenti;

DISPONE

Con riguardo all'Ufficio del Giudice di Pace di Marigliano, considerato che le specificità conseguenti alla situazione logistica di detto ufficio richiedono apposite regole, fermo restando tutto quanto sopra disposto se non espressamente derogato:

- 1) che a partire dal 16.04.2020, nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì, in cui è previsto lo svolgimento delle udienze civili con tre o quattro giudici contemporaneamente a seconda dei giorni, vengano trattate al massimo due udienze per volta, una in ciascuna delle due stanze disponibili, senza accavallamento di più giudici all'interno della stessa stanza: pertanto, nella giornata di **lunedì** terranno udienza nel **turno dalle 9:00 alle 11:00 i giudici Ciaramella e**



Pirozzi e nel turno dalle 11:30 alle 13:30 il giudice Scandale; nella giornata di **mercoledì** terranno udienza **nel turno dalle 9:00 alle 11:00 i giudici Chianese e Paolizzi e nel turno dalle 11:30 alle 13:30 i giudici Pirozzi e Scandale;** infine, nella giornata di **venerdì** terranno udienza **nel turno dalle 9:00 alle 11:00 i giudici Chianese e Ciaramella e nel turno dalle 11:30 alle 13:30 il giudice Paolizzi;**

- 2) che, nell'ambito del proprio turno, ciascun giudice di pace tratti le cause suddividendole in due fasce orarie con massimo 8 fascicoli ciascuna nel periodo dal 16.04.2020 al 30.06.2020 e 25 fascicoli ciascuna per il periodo successivo al 1.07.2020;
- 3) che, pertanto, anche i procedimenti civili già fissati nel periodo tra il 16.04.2020 e il 30.06.2020 – ulteriori rispetto ai 15 individuati ai sensi del precedente punto 3 parte generale) – siano rinviati secondo i criteri già fissati al precedente punto 3 parte generale).

DISPONE

Con riguardo ai Servizi amministrativi di tutti gli Uffici:

- 1) che l'apertura delle cancellerie sarà ridotta ad un'ora quotidiana (**dalle 9:30 alle 10:30**) e l'ingresso del pubblico sarà consentito solo previo appuntamento telefonico o, dove possibile, telematico, nei limiti di una sola persona per volta;
- 2) che nel periodo di sospensione delle udienze, atteso il limitato orario di apertura al pubblico, e con riserva per ogni GPA di predisporre apposito ordine di servizio interno che tenga conto delle peculiarità dell'ufficio di riferimento, la Cancelleria curi:
 - a) la regolarizzazione dei servizi di Cancelleria, quali la pubblicazione di sentenze depositate dai Giudici di Pace e non ancora pubblicate;
 - b) l'esaurimento delle operazioni di regolarizzazione a seguito dei rilievi ispettivi (avuto riguardo in via preliminare al recupero dei contributi omessi e relative segnalazioni, come da precedenti decreti presidenziali);
 - c) la sistemazione degli archivi (anche per consentire una più celere trasmissione dei fascicoli di primo grado al Tribunale in grado di appello);
 - d) la archiviazione dei fascicoli dei giudizi definiti in modo diverso dalla sentenza (ad es. di quelli estinti per mancata comparizione; o di quelli interrotti per i quali è decorso il termine per la riassunzione; di quelli cancellati e non riassunti; *et similia*) così da rendere i dato statistici conformi alla realtà; nonché l'evasione di ogni altro arretrato presente nell'ufficio.




I responsabili di cancelleria relazioneranno ai GPA entro il 15/4 in ordine allo stato di regolarizzazione dei suddetti servizi di cancelleria.

I GPA verificheranno l'avvenuto adempimento da parte dei GDP e delle strutture amministrative di quanto disposto nel presente provvedimento

Nola, 23.03.2020

Il Presidente
Dott. Luigi Picardi



Si Comunici:

Al sig. Presidente della Corte d'Appello

Al sig. Procuratore della Repubblica

Al sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

Ai G.P.A.

Ai Giudici di Pace

Ai responsabili delle Cancellerie degli uffici dei GDP
